

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE GROUPTSERVICE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CESENA FO VIA ASSANO 820

Numero REA: FO - 263610

Codice fiscale: 02463160404

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GROUPSERVICE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Su deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

Allegato "B"

Rep. n. 153.429

Raccolta n. 26.915

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Cesena, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Gli Amministratori hanno la facoltà di trasferire la sede sociale nel territorio del Comune sopra indicato, nonché di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, quali succursali, agenzie, filiali.

Su deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può trasferire la sede sociale fuori dal territorio del Comune sopra indicato, nonché istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II **SCOPO - OGGETTO**

ART. 4

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo della Cooperativa Sociale è quello di perseguire l'interesse generale delle comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, socialmente svantaggiati e non, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore di soggetti svantaggiati quali diversamente abili, tossicodipendenti, carcerati, alcolisti e persone in difficoltà;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate appartenenti alle tipologie di cui al precedente punto a) e non.

La Cooperativa Sociale con la gestione coordinata delle due

attività suddette, attraverso una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa intende realizzare un ampio percorso formativo allo scopo di perseguire l'obiettivo di integrazione sociale attraverso l'accoglienza, il recupero, la riabilitazione ed il successivo inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati di cui al precedente punto a).

L'inserimento dei soci nelle varie attività aziendali sarà disposto anche a scopo di qualificazione professionale con finalità propedeutiche per l'inserimento in attività lavorative esterne.

Tale scopo verrà realizzato dai soci tramite la gestione in forma associata all'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa perseguendo continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci stessi con le maggioranze qualificate previste dal successivo art. 32.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 5

La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni di lavoro di terzi non soci.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli

interessi dei soci, lo svolgimento delle attività sotto elencate finalizzate:

- all'accoglienza, all'assistenza, al recupero, alla riabilitazione ed al sostegno di diversamente abili, tossicodipendenti, carcerati, alcolisti e persone in difficoltà;
- all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate appartenenti alle categorie di cui al precedente punto a) e non.

Tali obiettivi si realizzeranno attraverso la gestione, in proprio o in convenzione con gli Enti pubblici e privati, dei seguenti servizi e attività:

- A. gestione ed organizzazione di centri residenziali e/o semiresidenziali costituiti da strutture destinate all'accoglienza, all'assistenza, all'educazione, all'orientamento al lavoro, offrendo in essi, quando lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servizio;
- B. attività di mediazione culturale al fine di favorire l'inserimento umano, sociale e lavorativo e la pacifica convivenza tra cittadini italiani e stranieri;
- C. prestazioni di servizi educativi, socio-sanitari, di assistenza presso il domicilio degli utenti, presso Enti o strutture pubbliche o private o in comunità e simili.

Anche al fine di poter permettere un inserimento lavorativo alle persone svantaggiate accolte, ospitate, assistite e/o riabilite, la Cooperativa potrà svolgere inoltre le seguenti differenti attività in relazione anche alle diverse tipologie di svantaggio:

1. Produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non. Tali attività si intendono finalizzate unicamente ai fini riabilitativi;
2. Gestione e manutenzione del verde pubblico e privato;
3. Gestione di animazione culturale, sportiva ed organizzativa, allestimento feste popolari;
4. Erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare ad Enti pubblici quali Comuni, Aziende Unità Sanitari Locali, Comprensori, Comunità Montane, Consorzi ed Unioni di Comuni, Province e Regioni. La Cooperativa sociale potrà partecipare a gare di appalto, stipulare convenzioni e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione di servizi;
5. Promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale e alla riqualificazione professionale nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della U.E., degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli;
6. Raccolta differenziata e smaltimento di rifiuti;
7. Gestione di parcheggi per autoveicoli e motoveicoli;
8. Esecuzione di lavori edili ed arredamento, rivestimento,

nonché di tutti quei prodotti annessi e connessi alle costruzioni edili ed abitative, con l'attivazione di uno show room espositivo tutto finalizzato alla casa;

9. Esecuzione di piccole riparazioni e manutenzioni domestiche, lavori di falegnameria, idraulica, metalmeccanica, verniciatura, impianti elettrici;
10. Servizi di segreteria, centralinisti, terminalisti, telefonisti, pulizia di uffici di aziende e locali pubblici e privati;
11. Servizio di bidellaggio c/o scuole;
12. Attività amministrativa e contabile in genere per enti pubblici e privati;
13. Attività forestali e agricole di conduzioni terreni, di floricoltura, sia in terra che in serra, agriturismo, allevamento, e ambientamento della selvaggina, di floricoltura sia in terra che in serra;
14. Gestione e manutenzione di illuminazioni di cimiteri e operazioni cimiteriali;
15. Gestione di impianti sportivi e ricreativi;
16. Allestimento e la gestione di bar, tavole fredde e calde, rinfreschi, punti di ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili;
17. Attività di commercio al minuto di prodotti ottenuti dalle attività sopra elencate ed eventualmente di altri prodotti.

Per il perseguimento degli scopi sociali potrà realizzare altre iniziative utili al raggiungimento degli stessi, ricercando in modo particolare una collaborazione positiva con Enti pubblici e privati, con particolare riguardo alle cooperative sociali del territorio, alle associazioni di volontariato ed a quanti altri abbiano comunanza di obiettivi con gli scopi sociali della Cooperativa.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, a procedure aperte, ristrette e negoziate nonché a dialoghi competitivi e a trattative private, stipulando contratti e convenzioni;
- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;
- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale,

commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, restando escluse in ogni caso la raccolta del risparmio fra il pubblico, nonché le attività riservate dalla legge agli intermediari finanziari, alle società di intermediazione mobiliare, agli istituti di pagamento ed ogni altra attività preclusa alle società a responsabilità limitata; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; inoltre l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci;
- acquistare quote proprie ai sensi dell'art. 2529 c.c. solo attraverso l'utilizzo di dividendi distribuibili e riserve disponibili e comunque nel limite del 10% dell'intero capitale sociale;
- svolgere per le società controllate, collegate e/o consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie;
- a favore delle partecipate, prestare avalli ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali finanziamenti infruttiferi e versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, anche senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

La Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI
ART. 6

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono, con la propria adesione alla Cooperativa o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, compresi i rapporti di collaborazione di tipo non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro instaurabili fra la Cooperativa ed i soci cooperatori saranno stabiliti e disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 03/04/2001 n. 142 e successive modificazioni.

Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa.

Possono essere ammessi a soci cooperatori anche le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa addetti alle attività rispondenti alla sezione B, compatibilmente con il loro stato soggettivo.

Inoltre, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che esercitino, in proprio o avendovi interessenza diretta, imprese in concorrenza con quella esercitata dalla Cooperativa.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita; l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di attività della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute oltre all'eventuale indicazione dell'anzianità lavorativa e dell'anzianità in qualità di socio in cooperative affini o similari, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione, o da proseguire con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- b. una dichiarazione dalla quale risulti se è stato o meno condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità non permetta l'instaurazione del rapporto sociale, nonché la dichiarazione dell'esistenza o meno di esercizio in

proprio di attività identiche o affini con quelle esercitate dalla Cooperativa come specificate all'art. 5.

- c. la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci e comunque ad Euro 50,00 (cinquanta/00), né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 45 e 46.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; in ogni caso, l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo; inoltre, l'ammissione di nuovi soci non deve compromettere l'erogazione del miglior servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti ed il perseguimento dei possibili vantaggi mutualistici.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento di entrambi i limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma, C.C. e, conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto

stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6.

ART. 8

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20;
- b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

ART. 9

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

ART. 10

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11

Oltre che nei casi di legge previsti dall'art. 2473 C.C., può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

Per le cause di legge, il recesso potrà essere esercitato nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437 - bis C.C..

Al di fuori dei casi di legge, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve

darne immediata comunicazione al socio, che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Riguardo al rapporto sociale, il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato; tuttavia, in caso di recesso da socio cooperatore congiuntamente alle dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di preavviso.

ART. 12

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta dal contratto sociale;
- b) che non ottemperi alle disposizioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6, o che svolga attività in concorrenza agli interessi sociali, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- e) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa;
- f) il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo nonché per motivi disciplinari;
- g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- h) che abbia dichiarato la volontà di interrompere qualsiasi rapporto di lavoro o che lo stesso sia comunque cessato;
- i) il cui rapporto di lavoro si sia risolto in forma consensuale;
- j) il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- k) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- l) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente

richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altre sedi lavorative;

- m) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- n) che, con suoi atti, comportamenti o dichiarazioni, leda gravemente l'immagine e il buon nome della Cooperativa, nonché l'onorabilità degli amministratori, dei soci e/o dei dipendenti della Cooperativa medesima o fomentino dissidi tra i soci;
- o) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati non colposi contro la persona, il patrimonio o pubblica amministrazione.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 45 e 46 del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata,

eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 24.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 – sexies C.C., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di 5 (cinque) anni.

ART. 15

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 16

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 16 BIS SOCI VOLONTARI

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la quota sociale che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- indicazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa ed a quale delle attività di questa intende partecipare.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il

Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno trenta giorni, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale tra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO IV
SOCI FINANZIATORI
E SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO
CAPO I
SOCI SOVVENTORI
ART. 17

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre

che nei casi previsti dall'art. 2473 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle quote del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione, ai sensi del successivo art. 24.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

CAPO II

ALTRI SOCI FINANZIATORI

E SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO

Art. 18

Con deliberazione dell'Assemblea, adottata ai sensi dell'art. 2480 C.C., la Cooperativa può offrire in sottoscrizione, esclusivamente ad investitori qualificati e ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, strumenti finanziari partecipativi privi di diritti di amministrazione, nonché titoli di debito, ai sensi degli articoli 2526, terzo comma, C.C., 2483 C.C. e 111 - octies delle norme di attuazione e transitorie.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione conformemente all'art. 2483 C.C.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge in materia; la disciplina sulle modalità di funzionamento di tali assemblee è quella prevista dal presente statuto per le assemblee generali, in quanto compatibili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE – QUOTE SOCIALI

ART. 19

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a)1. dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00) né superiore ai limiti di legge, sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;
a)2. dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 L. n. 59/92, e dagli altri strumenti finanziari partecipativi, di cui al precedente Titolo IV;

- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi dell'art. 2465 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno.

Le riserve comunque costituite, non possono essere distribuite fra i soci cooperatori.

ART. 20

Le quote dei soci cooperatori e dei soci volontari sono nominative.

Le quote s'intendono sottoscritte con la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Nessun socio cooperatore e volontario può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al Titolo IV, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili di valore nominale pari a quanto stabilito dall'Assemblea in sede di emissione; i versamenti sulle azioni sottoscritte, da liberarsi in denaro, dovranno essere effettuati, per almeno il 25% (venticinque per cento), all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dagli Amministratori.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Titolo IV, esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari.

Con riferimento agli strumenti finanziari di cui al Titolo IV, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, C.C..

ART. 21

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva

autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, la cessione della quota sociale non può essere parziale.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 22

Le azioni di sovvenzione sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire, al momento dell'emissione, le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la loro trasferibilità.

Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Capo II del Titolo IV, sono trasferibili esclusivamente ad altri soci finanziatori o a terzi aventi i requisiti indicati nello stesso Capo.

L'Assemblea di emissione di tali azioni potrà sottoporre il loro trasferimento a particolari condizioni ai sensi dell'art. 2355 - bis, C.C.. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 23

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C..

ART. 24

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dall'art. 2545 – sexies C.C. e del successivo art. 25. In tale caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno. La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli come segue:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un dividendo ai soci cooperatori e volontari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 – quinquies, secondo comma, C.C.;
- e) un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo IV, nella misura stabilita dal presente statuto o dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d);
- f) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria o ad altro fondo comunque costituito.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi, conformemente alle disposizioni di legge, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 25

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta degli Amministratori proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno e, comunque, riconoscendo loro una somma calcolata in misura percentuale sui trattamenti economici relativi al lavoro effettivamente prestato.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

- a) mediante integrazione dei trattamenti economici complessivi;
- b) mediante aumento del capitale sociale sottoscritto e versato;
- c) mediante emissione di strumenti finanziari, di cui al Titolo IV dello Statuto.

TITOLO VII TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 26

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 27

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 28

L'Assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dai precedenti artt. 24 e 25.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea avrà la

facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO VIII
ORGANI SOCIALI
ART. 29

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Sezione I
DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA
ART. 30

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongano alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
3. la nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché la loro revoca;
4. la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale;
5. la nomina, obbligatoria o facoltativa, ai sensi dell'art. 2477 C.C., nonché la revoca dell'Organo di controllo e/o del Revisore e la determinazione dei compensi ad essi spettanti per l'intera durata dell'incarico;
6. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti;
7. le modificazioni del presente statuto;
8. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
9. l'emissione degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV;
10. l'approvazione, con le maggioranze previste dal successivo art. 32, del regolamento contenente i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci;
11. l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;
12. la decisione di partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico;

13. la deliberazione, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
14. la deliberazione, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, di piani di crisi aziendale, e la definizione di forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa;
15. la deliberazione sull'eventuale adeguamento della quota sociale minima, che dovrà essere sottoscritta dai candidati soci cooperatori.

Le decisioni di competenza dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 – bis C.C..

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 6, può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della Cooperativa alle condizioni previste dall'art. 2476 C.C., con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.

ART. 31

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, nonché del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente, comunicato mediante lettera raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza rispettivamente al domicilio risultante dal libro dei soci o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci medesimi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle stabilite dal comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i Sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. A tal fine, gli amministratori ed i Sindaci, se nominati, che non partecipino all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Cooperativa, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e del relativo ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione dello stesso.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 23.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte gli Amministratori lo

credano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

ART. 32

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci aventi diritto alla metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta.

In deroga a quanto sopra, sulle materie indicate ai numeri 7, 8, 9, 10 e 14 del precedente articolo 30, nonché sulla liquidazione della Cooperativa, sulla revoca dello stato di liquidazione, sul trasferimento della sede sociale all'estero, sulla soppressione delle clausole mutualistiche, l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza diretta o per delega della metà dei voti attribuiti a tutti i soci aventi diritto di voto e delibererà con il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentanti.

E' vietata ogni modificazione dello statuto sociale diretta ad eliminare il carattere di Cooperativa Sociale.

Per la nomina delle cariche sociali, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 33

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà con il sistema della votazione a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 34

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore e volontario ha diritto ad 1 (un) solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Hanno altresì diritto di voto i soci sovventori iscritti nel libro da almeno 90 (novanta) giorni; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre 5 (cinque), in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea al momento dell'emissione delle azioni. In ogni caso, ai soci sovventori non può essere attribuito complessivamente più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti

all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di azioni di sovvenzione.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui al Capo II del Titolo IV, non hanno diritto di voto.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 35

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o rinuncia di questi, rispettivamente dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee deve essere redatto dal Notaio nei casi previsti dalla legge.

Sezione II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 36

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 6 (sei), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori, tra i soci volontari, tra i soci sovventori entro il limite massimo di un terzo, e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, da 1 (uno) a 3 (tre) esercizi, con

scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di controllo, se nominato, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 37

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un terzo dei consiglieri o dall'Organo di controllo, se nominato, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri e l'organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno 1 (un) giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della

Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 38

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c) gestire il collocamento degli strumenti finanziari, di cui al Titolo IV, affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- d) compilare i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- g) deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5 non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea;
- h) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- i) nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- j) assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- k) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- l) comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- m) promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
- n) deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti all'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

ART. 39

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C..

ART. 40

I soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di

avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 41

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Sezione III

ORGANO DI CONTROLLO REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 42

Nei casi previsti dall'art. 2543 e 2477 C.C. e successive modificazioni, la Cooperativa ha l'obbligo di nominare, mediante deliberazione dell'Assemblea, un Organo di controllo, collegiale o costituito da un solo membro effettivo, ovvero un Revisore.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un Sindaco unico o un Revisore legale.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge; esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di controllo sia stato ricostituito.

ART. 43

I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i sindaci devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici di legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

All'Organo di controllo nominato, l'Assemblea potrà conferire, nei casi previsti dalla legge, l'incarico di revisione legale dei conti.

I Sindaci hanno ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

ART. 44

Qualora ve ne sia l'obbligo, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'incarico per la revisione legale dei conti della Cooperativa è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, se nominato, a soggetto indipendente dalla Cooperativa; la stessa Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Cooperativa:

- 1) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ove l'Assemblea conferisca all'Organo di controllo nominato l'incarico di revisione legale dei conti, i Sindaci dovranno essere scelti tutti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 45

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci

ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del Pubblico Ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 46

Le controversie verranno risolte, secondo il Regolamento approvato dalla C.C.I.A.A. del territorio in cui la Cooperativa ha la propria sede legale, da un Collegio Arbitrale composto di 3 (tre) arbitri designati dalla Giunta della suddetta C.C.I.A.A.

L'arbitrato sarà rituale e il Collegio deciderà secondo diritto.

L'arbitrato sarà nel luogo in cui la Cooperativa ha la propria sede legale.

TITOLO X REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 47

E' fatto divieto di:

- a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ART. 48

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote ed azioni nel seguente ordine: sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo IV, soci volontari e soci cooperatori.

ART. 49

Le clausole di cui agli artt. 47 e 48 primo comma non possono essere derogate e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 50

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 51

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

F.to Massimo Alvisi

F.to Maria Chiara Scardovi

Registrato a Cesena il 24.01.2020, Modello 1T, con il numero 628.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 235 del 30 dicembre 2010, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.